



COMUNE di MOTTA VISCONTI

Provincia di Milano

* * *

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER)

RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO

OCCASIONALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 01/12/2014

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE

Art.1. Fonti e definizioni

L'istituto del lavoro accessorio è disciplinato dalla legge 28/06/2012 n.92 di Riforma del mercato del lavoro, con cui è stata modificata la regolamentazione delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio, sostituendo integralmente l'art. 70 e modificando parzialmente l'art.72 del D. Lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003 e viene fatto riferimento anche alle Circolari INPS n. 88 del 2009, n. 49 del 2013 e n. 176 del 2013.

Il Comune "*committente*" con l'attivazione di prestazioni di lavoro accessorio non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato trattandosi dello svolgimento di attività o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale da parte del "*prestatore*" del lavoro, e cioè del soggetto in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento.

Ai prestatori di lavoro spetterà la liquidazione di *buoni lavoro (voucher)* del valore nominale lordo determinato da Decreto ministeriale, ed attualmente pari a € 10,00 orari comprendente la contribuzione INPS (13%), l'assicurazione INAIL (7%) e un compenso all'INPS per la gestione del servizio. Al netto il voucher ha un valore di € **7,50**, (corrispondente al compenso minimo di un'ora di prestazione).

Detti *voucher* saranno riscossi dal prestatore nelle forme convenute con il competente ufficio del Comune, fra quelle previste dalla vigente normativa di settore.

Art.2. Finalità

La legge n.92/2012 ha abrogato tutti i settori di attività tassativamente elencati con la precedente normativa e le categorie di prestatori, in quanto le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto. Tuttavia il Comune con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), intende fornire un supporto a particolari categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica, impegnando quindi i prestatori di lavoro in attività o mansioni, il cui svolgimento è necessario e utile per il Comune stesso.

Art.3. Attività ed ambito d'applicazione

Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra, il *lavoro accessorio* può essere prestato in favore del Comune per le seguenti tipologie di attività:

- a) prestazioni rese in occasione di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti ;
- b) prestazioni rese in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà.

Art.4. Destinatari

Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro", a seconda della tipologia dell'incarico, le seguenti categorie di individui:

- 1) disoccupati e inoccupati iscritti al Centro per l'Impiego, ma non percepenti alcun contributo da altri Enti Pubblici;
- 2) cassaintegrati e lavoratori in mobilità, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;

3) vedove/i o separate/i con figli a carico.

I medesimi soggetti dovranno avere i seguenti requisiti :

- Residenza nel Comune di Motta Visconti indipendentemente dalla cittadinanza italiana. Si precisa che per quanto attiene i cittadini extracomunitari gli stessi devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
- Godimento dei diritti civili e politici.
- Non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso.
- Idoneità fisica ad assolvere le prestazioni lavorative richieste.
- Adeguata conoscenza della lingua italiana, letta, scritta e parlata.
- Possesso di regolare attestazione ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) con valore ISEE non superiore ad € 15.000;
- Non essere titolari di trattamento pensionistico obbligatorio (pensione ordinaria, pensione di reversibilità, invalidità INPS\INAIL, invalidità civile ecc.);

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.

Si precisa che i soggetti rientranti nella categoria di cui ai punti 1) e 3), il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è stabilito, per singolo percettore, in complessivi € 5.000 netti per anno solare, mentre per i soggetti di cui al punto 2) detto limite è ridotto ad € 3.000,00 netti per anno solare.

Art.5. Modalità di presentazione della domanda

Il Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG., a seguito di adozione di atto Giuntale di indirizzo, annualmente predispone un Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco, distinto per categoria di soggetti destinatari, secondo quanto previsto al precedente art.4, nel quale dovranno inoltre essere indicati:

- il termine entro il quale presentare la domanda
- le modalità ed i criteri in base ai quali sarà formato l'elenco.

Tale Avviso sarà affisso all'Albo Pretorio on line del Comune di Motta Visconti e pubblicato nel sito web dell'Ente (www.comune.mottavisconti.mi.it) per un termine di 15 giorni consecutivi.

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente) il cui indicatore non può in ogni caso superare il valore di € 15.000,00 per accedere all'intervento. Si ricorda che saranno attivati controlli al fine di verificare che le attestazioni fornite dai soggetti richiedenti siano veritiere ed effettive.

Art.6. Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro

Nel caso di pluralità di domande d'assegnazione dei buoni di lavoro, entro il termine stabilito nell'avviso, si provvederà ad assegnare ad ogni soggetto richiedente un punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti per ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:

Indicatore ISEE	Punti assegnati
Fino a € 2.500,00	12
Compreso tra € 2.500,00 e € 8.000,00	5
Compreso tra € 8.000,00 e € 15.000,00	3
Superiore a € 15.000,00	0

Tipologie di prestatori	Punti assegnati
Vedove/i o separate/i con figli a carico	3
Numero di familiari a carico	Punti assegnati
Per ogni familiare a carico	5
Per ogni familiare disabile a carico	8

Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili	Punti assegnati
Disoccupato e non percepente	15
Disoccupato e percepente	5

Durata della disoccupazione o della non occupazione	Punti assegnati
Oltre un anno	2 per ogni anno eccedente il primo
Inferiore o pari ad un anno	0

A parità di punteggio sarà data preferenza a coloro che non siano mai stati beneficiari di *voucher* e quindi, in caso di ulteriore parità, a coloro con un numero maggiore di familiari a carico.

Art.7. Modalità di reclutamento per lo svolgimento delle attività da svolgere

Tutte le domande pervenute verranno valutate da una Commissione interna (composta dal Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, dal Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG., dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio e un dipendente con funzioni di segretario verbalizzante) che formerà un elenco nominativo cui attingere per lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio retribuito tramite buoni lavoro.

L'elenco nominativo verrà approvato, attraverso apposito atto, dal Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG.

A seguito di richiesta formale da parte dei Responsabili di Settore interessati, si provvederà di volta in volta all'assunzione della spesa per l'acquisto dei suddetti buoni, a cura del Responsabile del settore segreteria/AA.GG.

Nella richiesta formalizzata dai singoli responsabili dovrà essere indicato:

- la tipologia di attività;
- la durata delle prestazioni;
- il numero di ore/uomo giornaliero da effettuare che non potrà essere inferiore a 3 (tre);
- il numero di prestatori da utilizzare.

Art.8. Modalità di svolgimento delle attività

I soggetti impegnati nelle attività di cui al presente regolamento si atterranno alle disposizioni convenute con il Responsabile del Settore/Servizio cui sono assegnati per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

I Responsabili di Settore/Servizio organizzeranno e gestiranno l'attività rilevando nel contempo le effettive presenze e segnalando eventuali cessazioni di prestazioni d'opera o richieste di cancellazione dall'elenco.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i soggetti impiegati nelle prestazioni in oggetto dovranno impegnarsi affinché le stesse siano rese con continuità,

per il periodo preventivamente concordato e dovranno comunicare tempestivamente al Responsabile del Settore/Servizio presso cui prestano la propria opera, le eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

Art.9.Compensi

Il pagamento della prestazione avviene con la consegna dei "buoni lavoro" che devono essere compilati in ogni parte, firmati, numerati progressivamente, datati, consegnati al prestatore d'opera e riscossi dallo stesso presso qualsiasi ufficio postale.

Come esplicitato all'art.1 del presente Regolamento, il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario INPS per la gestione del servizio.

Tali compensi sono completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non vanno dichiarati né ai fini Irpef né ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISE e ISEE).

Secondo quanto previsto dalla legge 92/2012 art. 1 comma 32, tali attività lavorative *"... non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell'anno solare, annualmente rivalutati sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.*

Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivaluti annualmente ai sensi del presente comma.."

Per ogni prestatore, in funzione dell'attività da svolgere presso il Comune, sarà erogato un buono lavoro detto "voucher" il cui valore orario nominale, rapportato al numero delle ore e tipologia di attività pestate nell'ambito di quelle assegnate, sarà determinato dall'Amministrazione Comunale nell'atto di individuazione delle attività di cui al precedente art.5.

Ogni prestatore di lavoro, per qualsiasi attività richiestagli fra quelle previste dall'art.3, ha diritto a ricevere il compenso previsto entro trenta giorni dal completamento dell'attività e iniziativa realizzata.

L'acquisto dei buoni lavoro è effettuata dal Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG., a cui è assegnata a Bilancio la spesa del personale, mentre la relativa consegna al prestatore compete al Responsabile del Settore/Servizio cui è riferita l'attività da svolgere.

Art.10. Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale

La prestazione di lavoro occasionale dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al prestatore dal Responsabile del competente Settore/Servizio e dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza e correttezza nei confronti del datore di lavoro e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

In caso di violazioni di dette regole da parte del prestatore, il Responsabile del Settore/Servizio competente può, dopo un primo richiamo scritto, procedere alla revoca della assegnazione dei *buoni lavoro* al soggetto interessato, interrompendo il relativo

servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora prestato.

Art.11. Entrata in vigore e durata

Il Presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2015.